



Giunte e Commissioni

RESOCONTO STENOGRAFICO

n. 24

8^a COMMISSIONE PERMANENTE (Lavori pubblici,
comunicazioni)

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

364^a seduta (pomeridiana): mercoledì 8 febbraio 2012

Presidenza del presidente GRILLO

I N D I C E**DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE**

(3121) Deputato BIASOTTI ed altri. – Norme in materia di circolazione stradale nelle aree aeroportuali, approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE	Pag. 3, 4
* CASTELLI (LNP), relatore	3

N.B. L'asterisco accanto al nome riportato nell'indice della seduta indica che gli interventi sono stati rivisti dagli oratori.

Sigle dei Gruppi parlamentari: Coesione Nazionale: Grande Sud-SI-PID-Il Buongoverno: CN:GS-SI-PID-IB; Italia dei Valori: IdV; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord Padania: LNP; Partito Democratico: PD; Per il Terzo Polo (ApI-FLI): Per il Terzo Polo:ApI-FLI; Unione di Centro, SVP e Autonomie (Union Valdôtaine, MAIE, Verso Nord, Movimento Repubblicani Europei, Partito Liberale Italiano, Partito Socialista Italiano):UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI; Misto: Misto; Misto-MPA-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MPA-AS; Misto-Partecipazione Democratica: Misto-ParDem; Misto-Partito Repubblicano Italiano: Misto-P.R.I.

I lavori hanno inizio alle ore 15,45.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(3121) Deputato BIASOTTI ed altri. – Norme in materia di circolazione stradale nelle aree aeroportuali, approvato dalla Camera dei deputati
(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 3121. Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Castelli.

CASTELLI, *relatore*. Signor Presidente, il presente disegno di legge giunge all'esame del Senato dopo essere stato approvato, con modificazioni rispetto al testo originariamente presentato, con voto unanime da parte della IX Commissione della Camera dei deputati in sede legislativa.

Il provvedimento, sottoscritto da deputati di diversi schieramenti politici, ha l'obiettivo di regolare in modo più efficace la circolazione stradale nelle aree aeroportuali, al fine di superare – mediante l'introduzione di limitazioni all'accesso e alla permanenza dei veicoli in tali aree – i problemi di congestione del traffico che spesso si verificano negli aeroporti, con particolare evidenza per quelli con il maggiore movimento di passeggeri.

Il testo si compone di un solo articolo, suddiviso in 5 commi. Il comma 1 prevede che la direzione aeroportuale dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (Enac) competente per territorio possa emanare ordinanze per l'istituzione, negli aeroporti aperti al traffico civile, di corsie o aree nelle quali l'accesso o la permanenza dei veicoli siano limitati, allo scopo di salvaguardare la sicurezza della circolazione, l'accessibilità, la fruibilità e la sicurezza dell'utenza. L'ordinanza è adottata sentita la società o l'ente di gestione aeroportuale e tenendo conto delle specifiche caratteristiche infrastrutturali e del traffico dell'aeroporto.

Tali previsioni sono coerenti con la normativa contenuta nel codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992. L'articolo 5 del codice, infatti, disciplina il potere di regolare la circolazione stradale mediante ordinanze motivate, attribuendolo in via generale agli enti proprietari delle strade. Con specifico riferimento agli aeroporti aperti al traffico aereo civile, l'articolo 6 del codice, al comma 7, affida la competenza a disciplinare la circolazione delle strade interne aperte all'uso pubblico al direttore della circoscrizione aeroportuale competente per territorio, che vi provvede mediante ordinanze, adottate, per i casi di aeroporti ove le aerostazioni siano affidate in gestione ad enti o società, sentiti tali soggetti.

Il comma 2 stabilisce che le limitazioni all'accesso e al tempo di permanenza nelle aree o nelle corsie determinate nelle ordinanze vengano in-

dicate con apposita segnaletica stradale e che i relativi controlli possano essere eseguiti anche utilizzando le apparecchiature e i dispositivi elettronici omologati o approvati per il funzionamento automatico.

Il comma 3 introduce le sanzioni amministrative per la violazione delle limitazioni disposte con le ordinanze. Nel caso di violazioni commesse da ciclomotori e motoveicoli a due ruote è previsto il pagamento di una somma da 38 a 155 euro; per i restanti autoveicoli, la sanzione varia da un minimo di 80 ad un massimo di 318 euro.

Il comma 4 consente che l'accertamento delle violazioni correlate all'accesso o al protrarsi del tempo di permanenza nelle aree e nelle corsie determinate con le ordinanze possa essere effettuato mediante le apparecchiature o i dispositivi elettronici per il rilevamento automatico che siano gestiti direttamente dagli organi di polizia stradale che svolgono servizio in ambito aeroportuale. In tal caso non è necessaria la contestazione immediata della violazione e per il procedimento sanzionatorio si applicano le norme di cui al Titolo VI del codice della strada.

In base a quanto previsto dal comma 5, gli oneri derivanti dall'attuazione del provvedimento sono posti a carico delle società o degli enti di gestione aeroportuale interessati.

PRESIDENTE. Rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 15,50.